



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 582 del 30/12/2021 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Nr. 29 del 29 Dicembre 2021

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ed il Comune di Pignataro Interamna (FR) per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale.

Il giorno Ventinove del mese di Dicembre 2021, alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere		SI
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
8	Alessandro	D'AMENDOLA	Consigliere	SI	
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere	SI	
11	Enrico	TISEO	Consigliere	SI	

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24/04/2020, secondo i criteri previamente fissati con decreto del Sindaco n. 05/2020, prot. n. 6955 del 28/10/2020. Sono presenti, in videoconferenza, i seguenti consiglieri comunali: CAVALIERE Marcello Piero.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il ViceSegretario Comunale dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ed il Comune di Pignataro Interamna (FR) per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Informa il Consiglio Comunale che l'Amministrazione ha avuto difficoltà a reperire il Segretario Comunale.

Prende la parola il consigliere comunale TISEO Enrico chiedendo di sapere se era possibile avere meno ore di presenza del Segretario Comunale al fine di ottenere un maggiore risparmio di spesa.

Il Sindaco replica informando che è stata concordata una presenza di due giorni e mezzo alla settimana (40% orario lavorativo) anche in relazione ai carichi di lavoro del personale dell'Ente.

Nessuno chiede di intervenire ed Sindaco invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla votazione sulla proposta come sopra illustrata e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITO** quanto sopra;

- **PREMESSO** che:

- l'art.30 del T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale, accorpando le disposizioni tese ad evidenziare i rapporti tra legislazione statale e regionale da un lato e l'autonomia riconosciuta al sistema degli enti locali, dall'altro, definisce le Convenzioni quali forme associative tra Enti Locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;

- l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale, che così recita:

Art. 10. Convenzioni di segreteria

1 . I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2 . Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3 . Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, dispone che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

- **PREMESSO**, altresì, che:

- con nota pec prot. 0146612 del 21/04/2021 la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo. Area II – Raccordo Enti Locali, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Lazio, accertata la vacanza della sede della segreteria di questo Comune, richiamava l'opportunità di attivare la procedura volta alla copertura della sede stessa;

- sono stati avviati contatti con il Comune di San Giorgio a Liri e sono state raggiunte le intese per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale con il Comune di San Giorgio a Liri (FR), al

fine di avvalersi dell'attività professionale di un unico segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di legge, Statuto, Regolamento o per provvedimenti del Sindaco, sono attribuite al suddetto funzionario, conseguendo, nel contempo un significativo risparmio di spese (note in atti prot. 6997 del 09/11/2021 e riscontro prot. 8767 del 28/12/2021);

- **PRESO ATTO** della volontà dei Sindaci dei Comuni di San Giorgio a Liri (FR) e di Pignataro Interamna (FR) di costituire una convenzione di Segreteria tra i medesimi comuni **a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione** e con durata fino al **31/12/2022** salvo proroghe, nell'ottica di una ripartizione degli oneri di spesa che consenta agli stessi enti di preservare i propri equilibri economici, pur garantendo la necessaria presenza dell'Ufficio di cui all'art. 97, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- **VISTO** l'allegato schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Giorgio a Liri (FR) e Pignataro Interamna (FR), che consta di nr. 13 articoli (allegato A);

- **PRESO ATTO CHE** lo schema di convenzione prevede che il Comune di San Giorgio a Liri (FR) riveste il ruolo di Comune Capo Convenzione e che le quote di partecipazione a carico di ciascun comune sono ripartite nel seguente modo: San Giorgio a Liri **60%** e Pignataro Interamna **40%**;

- **EVIDENZIATO** che la stipulazione della nuova convenzione è subordinata alla concorde approvazione da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati;

- **DATO ATTO CHE** la convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa;

- **DATO ATTO ALTRESÌ** che il Sindaco del Comune capo convenzione rappresenta l'Organo competente alla nomina e revoca del Segretario;

- **VISTA** la deliberazione n. 150, del 15.07.1999, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, in materia di procedimento di nomina dei segretari comunali e provinciali;

- **VISTE** le deliberazioni n. 164, del 27.07.2000 e n. 278, del 16.12.2003, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, in materia di convenzioni di segreteria comunale;

- **RITENUTA** la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- **VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

- **VISTO** il vigente Statuto comunale;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti n. 9, astenuti n. 1 (TISEO Enrico); votanti n. 8.

Con voti favorevoli nr. 8, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- 2) Di avvalersi, per il risparmio economico dell'Ente, della normativa inerente la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale e, quindi, di stipulare la relativa convenzione con il Comune di San Giorgio a Liri (FR) e il Comune di Pignataro Interamna (FR), con San Giorgio a Liri (FR) comune "capo convenzione";
- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di San Giorgio a Liri (FR) e Pignataro Interamna (FR), che consta di nr. 13 articoli (allegato A) e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) Di determinare le quote di partecipazione a carico di ciascun comune nel seguente modo: Comune di San Giorgio a Liri 60% e Comune di Pignataro Interamna 40% e la durata della convenzione **fino al 31/12/2022 a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione**;
- 5) Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della stessa convenzione;
- 6) Di dare atto che da parte del Comune di San Giorgio a Liri (FR) sarà approvata identica convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale;
- 7) Di dare atto che le previsioni della convenzione sono pienamente conformi alla normativa vigente in materia;
- 8) Di trasmettere copia conforme del presente atto, nonché della convenzione, debitamente sottoscritta dai Sindaci del Comune di San Giorgio a Liri (FR) e del Comune di Pignataro Interamna (FR), alla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo. Area II – Raccordo Enti Locali, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Lazio, per i consequenziali provvedimenti, a mezzo pec: segretaricomunali.prefrm@pec.interno.it, a norma dell'art. 10 del D.P.R. nr. 465 del 04/12/1997, a cura del Comune "capo convenzione".

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

**Presenti n. 9, astenuti n. 1 (TISEO Enrico); votanti n. 8.
Con voti favorevoli nr. 8, resi per alzata di mano,**

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO A LIRI (FR) E PIGNATARO INTERAMNA (FR).

L'anno 2022 il giorno _____ del mese di _____, nel rispetto della normativa vigente,

TRA

il tra il Comune di San Giorgio a Liri (FR), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Francesco Lavallo, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, avente C.F. 81002350601

E

il Comune di Pignataro Interamna (FR), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Benedetto Murro, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente che rappresenta, avente C.F. 81003050606;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 Agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- Che i Comuni di San Giorgio a Liri e di Pignataro Interamna, intendono proseguire lo svolgimento del servizio di segreteria comunale mediante convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario Comunale;
- Che i Comuni sopra richiamati sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- Che l'amministrazione comunale di San Giorgio a Liri (FR) con deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Pignataro Interamna (FR) con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni di seguito previste.

ART. 1 – OGGETTO

I Comuni di San Giorgio a Liri (classe III) e di Pignataro Interamna (classe IV), stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 e, pertanto, svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo una maggiore efficienza nello svolgimento sinergico delle funzioni a beneficio degli Enti medesimi e un significativo risparmio della relativa spesa.

La presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al Segretario Comunale l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla Legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa (ai sensi delibera Ages Nazionale n. 164/2000).

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Giorgio a Liri assume il ruolo di Comune capo convenzione o Ente capofila, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, ente avente la più elevata classificazione.

Gli istituti giuridici ed economici connessi allo svolgimento del rapporto di servizio del Segretario titolare di sede convenzionata sono applicati dall'ente capofila.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri, quale Comune Capo Convenzione e sede della convenzione, che provvede nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 465/1997, d'intesa con il Sindaco del Comune di Pignataro Interamna.

In sede di prima applicazione il Segretario della convenzione è individuato nel Segretario comunale titolare del Comune di San Giorgio a Liri.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con il Sindaco del Comune di Pignataro Interamna provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:

- Erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- Richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- Autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

ART. 4 - REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La revoca del Segretario comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri, quale Comune Capo convenzione.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, II cpv del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo convenzione, espletata la procedura di cui al suddetto art. 15, comma 5, II cpv del D.P.R. 465/97, richiederà formalmente al Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri, nella sua veste di Comune Capo convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE E ORARIO DI LAVORO

Con la presente Convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario presti la sua opera in entrambi gli Enti.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio di Segreteria presso ciascun Comune. Il Segretario comunale, pertanto, garantisce la propria presenza in servizio presso le segreterie dei singoli Comuni per il 60% delle ore settimanali al Comune di San Giorgio a Liri (FR) e per il 40% al Comune di Pignataro Interamna (FR).

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio o per meglio rispondere ad emergenti e temporanee esigenze e garantire il miglior svolgimento delle funzioni previste dalla Legge.

I Sindaci dei due comuni ed il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 13 del vigente CCNL di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro adeguandoli alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI

L'inquadramento giuridico e il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata, è determinato dalla classificazione della sede al momento dell'assegnazione o della conferma, in base alla disciplina contrattuale vigente.

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati nonché dalla normativa vigente in materia.

Al Segretario che ricopre sedi di Segreteria Convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva (art. 45 del CCNL del 16/05/01).

Gli istituti giuridici ed economici sono applicati dal Comune di San Giorgio a Liri, in qualità di ente capofila, che assume il compito di corrispondere gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare, comprensivo di maggiorazione della retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato, a carico degli enti convenzionati in rapporto alle percentuali delle prestazioni lavorative sopra determinate, nel rispetto di quanto stabilito dai vigenti CCNL.

Il Comune capo convenzione provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione. A tal fine, il Comune di San Giorgio a Liri invierà trimestralmente al Comune di Pignataro Interamna il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati. Il Comune di San Giorgio a Liri potrà chiedere, trimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso. Il Comune di Pignataro Interamna provvederà ad emettere il mandato di pagamento degli oneri a proprio carico entro trenta giorni dalla richiesta.

I predetti enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro del Segretario (ferie, svolgimento di incarichi, congedi, missioni, partecipazione a convegni, corsi di formazione, ecc.) al Comune di San Giorgio a Liri, ponendo le eventuali spese a carico dell'Ente convenzionato nell'interesse del quale sono svolte. Sono a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di missione effettuate per conto dei singoli comuni.

In materia di ripartizione e liquidazione dei diritti di rogito inerenti l'attività ex art 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, sono dovuti i diritti di rogito nella misura integrale del 100% e nei limiti di 1/5 dello stipendio di godimento ai sensi di legge. A tal fine, il pagamento degli stessi sarà effettuata dal Comune di San Giorgio a Liri previo accredito delle somme dovute da parte del Comune di Pignataro Interamna, comprensive degli oneri retributivi e fiscali a carico dell'ente (CPDEL, INPDAP, INADEL E IRAP).

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Comunale, così come determinata dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali, ad eccezione dei diritti di rogito, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di San Giorgio Liri per il 60%;
- Comune di Pignataro Interamna per il 40%.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi secondo disposizioni di legge.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario comunale;
- Revoca del Segretario comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida fino al 31/12/2022 a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione (data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno-Albo dei Segretari Comunali e Provinciali).

Prima della scadenza potrà essere rinnovata mediante deliberazioni di Consiglio Comunale, per un uguale periodo o per un differente periodo da concordare.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento prima della scadenza naturale e per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le Amministrazioni comunali. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli Enti convenzionati;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare e da notificare all'altra Amministrazione comunale contraente. In tal caso il recesso unilaterale avrà effetto 30 giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro ente dell'atto suddetto, o eventualmente in una data successiva indicata nell'atto di recesso.
- Recesso unilaterale dell'Ente Capo convenzione in caso di violazione delle disposizioni sul rimborso degli oneri previsti dalla presente convenzione. In tal caso il recesso unilaterale avrà effetto 10 giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'Ente Capofila, che provvederà con deliberazione alla presa d'atto del recesso.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune Capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare.

In caso di scioglimento della convenzione ovvero in caso di naturale scadenza della stessa ovvero in caso di recesso unilaterale, il Segretario comunale titolare permarrà in servizio a totale carico e a tempo pieno presso il Comune Capo convenzione, conservando pertanto la titolarità di quest'ultima sede così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n.150 del 15 luglio 1999, salvo diverso accordo tra le parti e previo consenso del Segretario comunale.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma –Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lazio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un Segretario incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma- Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione regionale Lazio. Sarà possibile, in alternativa, avvalersi del Vice segretario nei termini di legge.

La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è regolamentata secondo le disposizioni dell' Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 10 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione regionale dell'Albo.

ART. 11 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale di classe III.

ART. 12 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4, tariffa parte II, allegata al DPR 26/04/1986 n.131 e delle vigenti leggi in materia di registro.

ART. 13 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei vigenti CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Copia della presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, a norma dell'art.10 del D.P.R. n. 465/97, sarà trasmessa, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma –Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lazio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di San Giorgio a Liri
Il Sindaco: Dott. Francesco Lavalle

Comune di Pignataro Interamna
Il Sindaco: Dott. Benedetto Murro

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di San Giorgio a Liri (FR) ed il Comune di Pignataro Interamna (FR) per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 28/12/2021.

**Il Responsabile del Servizio II^ sostituto (Bilancio – Ragioneria –Tributi)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 28/12/2021.

**Il Responsabile del Servizio II^ sostituto (Bilancio – Ragioneria –Tributi)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 28/12/2021.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **30/12/2021**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **30/12/2021**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **30/12/2021**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

